

**RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  
DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI PREVISTI PER  
LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA  
(EX D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179 – ART. 34,  
COMMI 20 E 21)**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE  
DI VIA A. MORO – OLGIATE MOLGORA  
DURATA CONCESSIONE: CINQUE ANNI**

## **INFORMAZIONI DI SINTESI**

<b>Oggetto dell'affidamento</b>	Concessione del servizio di gestione del Centro Sportivo Comunale di Via A. Moro
<b>Ente affidante</b>	Comune di Olgiate Molgora
<b>Tipo di affidamento</b>	Concessione
<b>Modalità di affidamento</b>	Procedura di gara ex artt. 32 del D.Lgs. n. 50/2016
<b>Durata del contratto</b>	Cinque Anni
<b>Specificazione</b>	Relazione nuovo affidamento del servizio ex D.L. 179/2012 art. 34, comma 20
<b>Territorio interessato dal servizio</b>	Territorio del Comune di Olgiate Molgora

## **SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	Massimo Nobile
Ente di riferimento	Comune di Olgiate Molgora
Servizio	Affari Generali
Telefono	0399911220
E-mail	responsabileag@comune.olgiatemolgora.lc.it

## **PREMESSA**

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare le ragioni ed il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in relazione alla procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro Sportivo di Via A. Moro nel Comune di Olgiate Molgora, nel rispetto di quanto previsto dal comma 20, art.34 del D. L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 che recita: "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*"

## SEZIONE A

### Normativa di riferimento

E' d'obbligo sottolineare come la materia dei servizi pubblici locali continua a svilupparsi in maniera frenetica e disorganica, anche dopo la legge delega n.124/2015, dovendosi, a tutt'oggi, approvare il decreto legislativo che ne formalizzi la disciplina.

Detta materia, infatti, è stata oggetto nel corso degli ultimi anni, di diversi interventi normativi, nella cui successione temporale si sono inserite sia un'abrogazione referendaria che una pronuncia di illegittimità costituzionale. Tali interventi si sono succeduti in un ristretto contesto temporale e sono stati adottati, per lo più, con provvedimenti d'urgenza.

L'elemento di novità introdotto dal legislatore è quello disciplinato con l'introduzione del D.L. n.179/2012, il quale prevede la stesura di una "relazione" che, salve alcune ipotesi (gas, energia elettrica e farmacie comunali), costituisce atto prodromico e necessario per l'affidamento dei servizi pubblici locali.

Nell'ambito dei c.d. servizi pubblici locali di interesse economico generale trova diritto di cittadinanza anche il servizio di ristorazione scolastica, che:

**a)** ai sensi del DM n.55 del 31.12.1983 è un **servizio a domanda individuale**, come affermato più volte dalla stessa Giurisprudenza Amministrativa (TAR Piemonte Sez, I, 31/07/2014 n.1365). Come tale è un servizio gestito direttamente dall'ente non per obbligo istituzionale, ma a seguito di richiesta dell'utente e non è dichiarato gratuito per legge nazionale o regionale. Pertanto, se istituito dal Comune, lo stesso deve provvedere a stabilirne la quota di copertura tariffaria da porre a carico dell'utenza ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DM richiamato nonché dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.267/2000. Nell'esercizio di tale potere-dovere ed in particolare nella quantificazione del tasso di copertura tariffaria del costo di gestione del servizio, il Comune gode di amplissima discrezionalità, che non trova nella legge alcuna limitazione in ordine alla misura massima imputabile agli utenti;

**b)** è un **servizio pubblico locale**: in quanto ha ad oggetto la produzione di attività rivolte alla "Comunità locale" intesa come utenza scolastica frequentate le scuole del territorio comunale;

**c)** è un **servizio a rilevanza economica**: poiché è suscettibile, quantomeno potenzialmente, di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore.

Le definizioni suesposte non rinvencono la loro fonte nel dettato normativo, ma sono la mera espressione delle pronunce elaborate dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea in materia, limitandosi la normativa nazionale e regionale ad una scarna previsione, come è dato rilevare dalla lettura delle seguenti disposizioni normative:

- Art. 112 del D.Lgs. n.267/2000, che così recita: "*Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.*"

- Art. 113 del D.Lgs. n.267/2000 rubricato "*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", che disciplina le modalità di gestione di affidamento dei servizi pubblici locali;

- L.R. n.27/2006 ad oggetto: "*Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali*".

## **SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

### ***B.1 Caratteristiche del Servizio***

*Il servizio di gestione del Centro sportivo comunale rientra nella categoria di cui all'allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e trova specifica disciplina all'art. 140, 143 e 144 del richiamato Codice, che prevede tra i servizi in concessione quello dei "Servizi di gestione di impianti sportivi" CPV 92610000-0 e si sviluppa nell'ambito dei "Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura".*

*La gestione dell'impianto sportivo comunale, intesa come insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione di un servizio sportivo che nello stesso si svolge, rientra nell'area dei servizi pubblici ed, in particolare, nell'ambito dei servizi alla persona o servizi sociali. Come tale la relativa attività economica è esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale. La nozione interna di "servizio pubblico locale a rilevanza economica", sulla base delle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria in materia e dalla Commissione Europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di "servizio di interesse economico generale".*

*La qualificazione di "locale" è connessa alla dimensione territoriale in cui si esplica il servizio stesso mentre i servizi di interesse economico generale sono servizi forniti dietro remunerazione o meno, finalizzati all'assolvimento di una missione di interesse generale fatta propria dall'autorità pubblica, e per tale ragione sono assoggettati ad un particolare regime dato dagli "obblighi di servizio pubblico".*

*Quindi gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici del servizio, imposti dall'autorità pubblica al fornitore del servizio stesso, per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e generale.*

*La gestione degli impianti sportivi è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, è necessario verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività (e quindi di produrre profitti o perlomeno di coprire i costi con i ricavi), anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall'Ente affidante (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 5097/09).*

Nel caso di specie, la gestione del Centro sportivo comunale di Via A. Moro, può farsi rientrare nella nozione predetta di servizio a rilevanza economica, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può avere sul contesto dello specifico mercato di riferimento sussistendone i caratteri di redditività in considerazione anche della migliore organizzazione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

### **Consistenza dell'impianto sportivo**

L'impianto sportivo in argomento, costituente patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi dell'art.826, ultimo comma, del cod. civ. è ubicato nel Comune di Olgiate Molgora in Via A. Moro, 1, e comprende le seguenti strutture:

- Campo da Tennis e Calcetto
- Campo di Calcio regolamentare
- Campo calcio ridotto per allenamenti
- Palestra Polifunzionale
- Campo di Basket
- Palazzina ad uso spogliatoi, uffici, locali di servizio, servizi igienici giocatori/arbitri, con annesso Locale commerciale per attività di bar con area di pertinenza
- Locale caldaia, con relativo impianto solare-termico;
- Ex Spogliatoi e annessi locali tecnici
- Parchetto giochi

Ai fini dell'analisi delle caratteristiche in concreto del servizio pubblico di cui trattasi, devono essere prese in considerazione i seguenti elementi essenziali, che verranno meglio esplicitati nel Capitolato d'onori disciplinate il servizio in argomento:

- a) durata quinquennale della concessione;
- b) gestione tecnico amministrativa, custodia e sorveglianza degli impianti e delle attrezzature e di tutte le dotazioni afferenti, nonché interventi di manutenzione e riparazione, pulizia giornaliera degli impianti e dei servizi con oneri e spese a proprio carico, oltre che assumersi le spese relative ai consumi di energia elettrica e acqua, rifiuti e altre utenze e tasse;
- c) favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico ottimizzando il rapporto tra funzione sportiva tipica e funzione sociale, nel rispetto delle esigenze dei fruitori, con riferimento allo sport dilettantistico, allo sport agonistico, all'attività motoria, all'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, all'attività sportiva per le Scuole, all'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- d) il completo funzionamento dell'impianto sportivo comunale e dell'annesso servizio bar;
- e) la conduzione e la perfetta funzionalità, la sicurezza, l'igienicità degli impianti e dei relativi servizi, comprese le aree a verde e pertinenze, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di impianti sportivi;
- f) realizzazione a carico del gestore di eventuali interventi di riqualificazione del Centro sportivo, al fine di favorire l'aggregazione giovanile, migliorare e valorizzare l'immobile di proprietà comunale nel rispetto delle finalità della concessione e propedeutici alla pratica delle attività sportive che il concessionario intende esercitare presso il Centro;
- g) garantire orari minimi di apertura al pubblico del Centro sportivo;
- h) applicare le tariffe d'uso proposte dal concessionario e sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'organo comunale competente, con previsione di tariffe agevolate per società aventi sede nel territorio comunale impegnate nell'attività sportiva giovanile o nell'avviamento allo sport.
- i) corrispondere un canone ricognitorio a favore del Comune.

### **Dimensione presumibile dell'utenza**

Sono presenti Associazioni sportive iscritte al CSI – CSEN – ACSI – FIT con proprie squadre e con atleti impegnati nelle diverse discipline, e precisamente:

- a) **calcio**: nove squadre dai piccoli e fino ad arrivare alla Promozione per un totale di circa 200 ragazzi.
- b) **altri sport**: Arco, Basket, Ciclismo, Judo, Karate, Sci, Tennis, Ginnastica artistica e Ginnastica di mantenimento;

Il numero complessivo di utenti è di circa 800

## ***B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE***

Gli obblighi di servizio pubblico e universale definiscono gli impegni specifici imposti dal Comune al gestore del servizio pubblico per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, che costituiscono la *mission* del servizio stesso, per il soddisfacimento dei bisogni collettivi di cui alle premesse e che risultano ordinariamente specificati nel capitolato d'oneri che regola le modalità di erogazione del servizio da parte del gestore.

Il servizio di cui trattasi, nella sua accezione di servizio pubblico locale, riveste le caratteristiche proprie del Servizio di Interesse Generale e Universale di derivazione comunitaria. Il servizio, infatti, deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili.

Ciò posto si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento ad un soggetto terzo del servizio in questione, in relazione alla necessità di acquisire un partner privato dotato della capacità organizzativa e finanziaria sufficiente per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico.

## **SEZIONE C – MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

La scelta della procedura di affidamento che si intende attuare tra quelle previste dall'ordinamento giuridico (ricorso al mercato: appalti e concessioni –Affidamenti *In house*.....) è quella del ricorso al mercato, assicurando la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e la garanzia di una adeguata informazione alla collettività di riferimento, definendo, quale tipologia contrattuale, quella della "Concessione", la cui nozione, mutuata dall'ordinamento comunitario, si rinviene nell'art. 3, comma 1 lett. vv) del D.Lgs. n.50/2016, che così recita: "«concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi".

La scelta della "concessione" operata dall'Amministrazione Comunale, si fonda sulle seguenti motivazioni:

**a)** il servizio presenta le caratteristiche proprie della "concessione" sia sotto l'aspetto delle modalità con le quali è reso, cioè direttamente a favore degli utenti e non all'Amministrazione comunale, sia per il sistema di remunerazione previsto, gravando il costo direttamente sugli utenti, ancorché con corresponsione di un contributo economico per l'intero periodo contrattuale da parte dell'Ente.

**b)** la rispondenza al principio di efficacia ed efficienza proprio dell'azione amministrativa, poiché, con la concessione, i rapporti si instaurano direttamente con l'utenza, conservando l'Amministrazione comunque le prerogative proprie, quali la determinazione del contenuto delle obbligazioni scaturenti dal rapporto, l'esercizio dell'azione di controllo in merito all'esatto adempimento del servizio, la possibilità di comminare sanzioni nel caso di violazioni, ecc;

**c)** la mancanza di risorse interne necessarie alla conduzione del servizio che è stato nel decennio precedente affidato in gestione a società esterne;

**d)** lo spostamento del rischio di gestione a carico del concessionario;

La scelta del contraente per l'affidamento del servizio sarà effettuata con procedura aperta contemplata dalle disposizioni contenute nell'art. 60 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 dello stesso Decreto.

Il periodo quinquennale della concessione in regime di esclusiva nonché l'intervento economico dell'Ente, seppur in maniera limitata e nei limiti di legge, finalizzato ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario di cui all'art. 3 comma 1) lett. zz del D.Lgs. 50/2016, rappresentano elementi adeguati e di garanzia per una prestazione di qualità nonché idonei a sostenere l'impegno connesso all'esecuzione del servizio da parte del Concessionario per l'intera durata del contratto.

## **SEZIONE D – VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE.**

### ***D.1) VALORE DELLA CONCESSIONE***

Il valore annuale della concessione è pari ad € **260.300,00**, come analiticamente descritto. Il valore globale della concessione, correlata alla durata di cinque anni è determinato, quindi, nella complessiva somma di € **1.301.500,00**.

Ai fini del finanziamento della spesa a carico del bilancio comunale anno 2019 si rilevano, al momento, le seguenti voci:

- Contributo ANAC € **600,00**
- Contributo per S.U.A. provincia di Lecco : € **4.503,75**

### ***D.2 - CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE:***

Ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario l'Amministrazione Comunale può prevedere un contributo pubblico nei limiti previsti dall'art. 165 - 2° comma del D.Lgs. 50/2016 e delle disponibilità del bilancio dell'ente in quanto risulta evidente dai dati posti più sopra a confronto che l'equilibrio economico-finanziario della concessione di servizio in argomento necessita di intervento pubblico del Comune.

Infatti il contributo del Comune è funzionale al contenimento dei valori delle tariffe per gli utilizzatori del centro sportivo e tiene anche conto che il concessionario non può avere la completa disponibilità nella gestione in quanto la presente concessione prevede l'utilizzo solo fuori dagli orari scolastici.

### ***D.3 – CANONE***

Essendo l'immobile classificato come bene patrimoniale indisponibile che determina l'applicazione dello strumento pubblicistico della concessione amministrativa, con la nuova concessione verrà inoltre richiesto al concessionario di corrispondere un canone ricognitorio a favore del Comune, come previsto dall'art. 8 del vigente regolamento di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Il canone ricognitorio richiesto, stabilito nell'importo di Euro mille annuali, corrisponde a:

- una ponderazione di interessi diversi da criteri esclusivamente tecnici, in cui preminente va considerata quello della collettività di essere stimolata ed aiutata nei suoi momenti e nelle sue esigenze volte alla promozione culturale – ricreativa – sportiva ed alla necessità di aggregazione (cir. Corte dei Conti, Sez. II Centr. N. 291/1993)

- lo scopo **“sociale”** della concessione, consente la determinazione del canone in rapporto alle caratteristiche dei beni, escludendo di fatto l'applicazione del canone di mercato (legge n. 724/1994, art. 32, comma 8). Il servizio di gestione del Centro sportivo comunale rientra nella categoria di cui all'allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e trova specifica disciplina all'art. 140, 143 e 144 del richiamato Codice, che prevede tra i servizi in concessione quello dei “Servizi di gestione di impianti sportivi” CPV 92610000-0 e si sviluppa nell'ambito dei “Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura”. La gestione dell'impianto sportivo comunale, intesa come insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione di un servizio sportivo che nello stesso si svolge, rientra nell'area dei servizi pubblici ed, in particolare, nell'ambito dei servizi alla persona o servizi sociali.

## **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CONSOLIDATO ANNO 2017**

### **A - Componenti positive (introiti):**

**A1)** proventi dai iscrizioni ai corsi e quote associative: Euro 122.316,00.

**A2)** proventi dai contratti di sponsorizzazione: Euro 17.100,00.

**A3)** contributi e diritti pubblicitari: Euro 61.265,00

**A4)** proventi da affitti e locazioni: Euro 8.194,00

**A5)** proventi da incassi delle sezioni: Euro 22.305,00

**A6) contributo (art. 165 c.2 del DLGS 50/2016) corrisposto dal Comune Euro 28.640,00**

**A7)** altri proventi: Euro 480,00

e così per un importo stimabile annuo pari ad **Euro 260.300,00**. Gli importi sopra indicati sono da intendersi comprensivi di IVA, ove applicabile e rilevabili dal Bilancio consuntivo anno 2017 del gestore uscente.

### **B- Componenti negative (costi):**

**B1)** spese per utenze: Euro 29.743,00

**B2)** spese per assicurazioni: Euro 1.150,00

**B3)** gestione atleti e impianti: Euro 144.129,00.

**B4)** spese per pulizie: Euro 7.839,00

**B5)** spese per manutenzioni: Euro 6.237,00

**B6)** spese per acquisti materiali: Euro 31.492,00

**B7)** spese per corsi ed eventi: Euro 16.708,00

**B8)** altre spese generali (imposte, ammortamenti, spese bancarie): Euro 10.572,00

e così per un importo stimabile annuo pari ad **Euro 260.300,00**. Gli importi sopra indicati sono da intendersi comprensivi di IVA, ove applicabile e rilevabili dal Bilancio consuntivo anno 2017 del gestore uscente.

*Olgiate Molgora, 26 Maggio 2019*

Il Responsabile del servizio Affari Generali  
Massimo Nobile  
(firmato digitalmente)

## RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ANNO 2017 GESTORE USCENTE

ENTRATE		USCITE	
Iscrizioni e quote associative	€ 122.316,00	Spese Utenze	€ 29.743,00
Contratti di sponsorizzazione	€ 17.100,00	Assicurazioni	€ 1.150,00
Contributi e diritti	€ 61.265,00	Gestione Atleti e Impianti	€ 144.129,00
Varie	€ 480,00	Pulizie	€ 7.839,00
Affitti e Locazioni	€ 8.194,00	Spese varie	€ 12.430,00
Incassi dalle Sezioni	€ 22.305,00	Spese manutenzioni	€ 6.237,00
		Acquisti di materiale	€ 31.492,00
		Imposte-Ammortamenti-Spese bancarie	€ 10.572,00
		Corsi ed eventi	€ 16.708,00
	<b>€ 231.660,00</b>		<b>€ 260.300,00</b>

Totale Entrate	€ 231.660,00
Totale Uscite	€ 260.300,00
<b>Disavanzo</b>	<b>-€ 28.640,00</b>